



3° C. D. "R. COTUGNO"
Scuola Statale dell'Infanzia e Primaria
V.le A. Gramsci, 44 - 76123 ANDRIA

PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - www.cotugnoandria.edu.it - TEL. 0883 246418 246410



Protocollo 1089/A23

Andria, 22.02.2023

ALL'ALBO www.cotugnoandria.edu.it
AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI rag. Saverio CALEFATO
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AI RILEVATORI ANTIFUMO NOMINATI
AI PORTATORI DI INTERESSI PRESENTI NEI PLESSI DEL CIRCOLO
LORO SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA ANTIFUMO – ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

In applicazione del D. L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'istituzione scolastica e nelle relative pertinenze esterne. Avvalendomi della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d) del DPCM in data 14.12.1995, per ragioni educative, il divieto di fumo viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'istituto, agli studenti ed a quanti dovessero, anche occasionalmente, trovarsi all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne dell'istituto. Deve essere, altresì, attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili appartenenti alla scuola.

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non solo repressiva, prefiggendosi di:

- a. Educare al rispetto delle norme;
- b. Prevenire l'abitudine al fumo;
- c. Incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- d. Garantire un ambiente di lavoro conforme alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- e. Proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- f. Educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Sono stati individuati in qualità di funzionari preposti al controllo dell'attuazione dell'applicazione del divieto, con attribuzioni di pubblico ufficiale, in attuazione dell'art. 4 comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14.12.1995 e dell'Accordo Stato - Regioni del 16.12.2004, di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

- i. Insegnante Teresa Coratella corsi diurni – tutti gli ambienti, sede centrale;
- ii. Insegnante Lucrezia De Nicolo, corsi diurni e tempo pieno – tutti gli ambienti, plesso Giovanni Paolo II;
- iii. Insegnante Anna Maria Zingaro, scuola infanzia – plesso Agazzi, tutti gli ambienti;

Sarà compito dei predetti funzionari incaricati di:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli dissuasivi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto ed ove assente chiederne copia al Dirigente;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione verbalizzandola sull'apposita modulistica;
- Notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minori sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare attueranno senza indugio le seguenti istruzioni operative, che saranno rese note a tutto il personale in servizio ed all'utenza in generale:

PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - www.cotugnoandria.edu.it - TEL. 0883 246418 246410

- *Informano il trasgressore che ha violato la normativa antifumo, di essere il Funzionario incaricato a contestare la violazione stilando il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed il proprio documento di identità;*
- *Richiedono al trasgressore un documento valido d'identità da cui prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, redigono il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.*
- *In caso di rifiuto a fornire le proprie generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite testimoni e qualora l'identificazione riesca, con le generalità complete, sarà cura del funzionario incaricato, in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la seguente nota: "Il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge e che è stato invitato a fornire le proprie generalità, si è rifiutato di fornirle, ha rifiutato di ricevere il verbale e si è allontanato."*
- *In ipotesi in cui il trasgressore sia riconosciuto ed eviti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore si inserisce l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se intendeva riportare a verbale le proprie controdeduzioni quindi firmare l'atto ma si è rifiutato sia di inserire le proprie controdeduzioni sia di firmare quindi ricevere il verbale".*
- *Notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.*
- *In caso di mancata notifica, trasmettono agli uffici amministrativi dell'istituto scolastico il verbale in triplice copia perché venga notificato ai sensi dell'art.14 della L. 24.11.81, n. 689 al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla L. 20.11.82, n. 890.*
- *In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi dell'istituto scolastico le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.*

2

In ipotesi di violazioni commesse da minorenni, l'art. 2 della legge n.689 del 1981 recita: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto anni diciotto. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore salvo non provi di non aver potuto impedire il fatto". Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza dell'insegnante o di altro personale della scuola cui è affidato anche temporaneamente il minore. La famiglia del minore sarà comunque chiamata a rispondere del comportamento illecito.

Per effetto della legge n. 3 del 2003, così come modificata dalla legge n. 311 del 30.12.2004, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione viene raddoppiato, da € 55,00 a € 550,00, se la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza.

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro sessanta giorni dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il sessantesimo giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvedono ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendogli copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione della presente direttiva regolamentare non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.



3° C. D. "R. COTUGNO"
Scuola Statale dell'Infanzia e Primaria
V.le A. Gramsci, 44 - 76123 ANDRIA

PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - www.cotugnoandria.edu.it - TEL. 0883 246418 246410

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il trasgressore, oltre a far inserire nello stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/91, può inviare al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi oltre a chiedere di essere sentito. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti,

- Se ritiene fondato l'accertamento, determina con motivazione la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale e ne ingiunge il pagamento;
- Se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Lo scrivente dispone, infine, che la presente direttiva sia esposta in ognuno degli ambienti esistenti e funzionanti.



DIRIGENTE
Vito Amatulli

*copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs*